

Condizioni generali di noleggio

Plasmatrete Italia S.r.l.

1. 1. Ambito di applicazione delle condizioni

- 1.1. Il rapporto contrattuale normato dalle presenti condizioni ha come presupposto, garantito dal Cliente con la sottoscrizione delle presenti condizioni, che l'utilizzo dei beni locati venga affidato a soggetti competenti, formati ed esperti nell'uso di attrezzature della tipologia di cui trattasi. Le presenti condizioni si applicano al/ai contratto/i di noleggio a freddo (locazione di un macchinario o di un'attrezzatura senza l'operatore) tra PLASMATREAT ITALIA S.r.l. e il Cliente nonché a tutti i futuri rapporti commerciali tra le medesime parti, qualora non oggetto di nuova specifica pattuizione. Eventuali deroghe alle presenti condizioni sono valide solo se confermate per iscritto dal legale rappresentante di PLASMATREAT ITALIA S.r.l.. Le eventuali condizioni generali o particolari richieste dal Cliente non sono vincolanti per il Locatore a freddo laddove non sia stata accettata per iscritto e ciò a prescindere dalla loro espressa contestazione.
- 1.2. Ai fini delle presenti condizioni, il requisito della forma scritta si considera soddisfatto anche mediante email e fax.

2. Conclusione del contratto, oggetto del contratto

- 2.1. I preventivi del Locatore a freddo sono soggetti a modifiche senza necessità di preavviso. Gli eventuali accordi verbali e/o telefonici tra le parti saranno ritenuti validi solo se confermati per iscritto dal legale rappresentante di PLASMATREAT ITALIA S.r.l.
- 2.2. I documenti relativi alle offerte del Locatore a freddo, quali opuscoli, illustrazioni, ecc., sono da considerarsi solo indicativi, salvo che non siano espressamente indicati dal medesimo Locatore a freddo come vincolanti. Per la qualità e le prestazioni dell'attrezzatura noleggiata a freddo è determinante esclusivamente la conferma d'ordine di PLASMATREAT ITALIA S.r.l.
- 2.3. Le attrezzature a noleggio sono omologate CE e sono quindi conformi alle norme e alle direttive UE applicabili. Spetta al Cliente verificare la loro utilizzabilità nel rispetto delle normative locali se impiegate al di fuori dell'UE.

3. Condizioni dell'attrezzatura a noleggio e segnalazione dei difetti

- 3.1. Il Locatore a freddo fornirà al cliente attrezzature a noleggio prive di difetti, pulite e pronte all'uso.
- 3.2. Il Cliente si impegna a verificare l'integrità dell'attrezzatura noleggiata al momento della ricezione e a segnalare immediatamente al Locatore a freddo l'eventuale presenza di difetti. I costi relativi alla riparazione dei difetti riscontrati sull'attrezzatura noleggiata, qualora questa venisse consegnata in condizioni non idonee all'utilizzo, saranno a carico del Locatore a freddo.
- 3.3. Qualora l'attrezzatura noleggiata venisse consegnata in condizioni non idonee all'utilizzo e il difetto venisse tempestivamente segnalato, essa sarà riportata alle condizioni di utilizzo entro un termine ragionevole

(comunque non inferiore a giorni 15). Qualora detto termine non venisse rispettato, il Cliente avrà il diritto di recedere dal contratto.

4. Obblighi del Cliente

- 4.1. Il Cliente si impegna a seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso e di manutenzione e a far utilizzare l'attrezzatura noleggiata a fretto esclusivamente da personale in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie, in particolare per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi al plasma che operano ad alta tensione. I danni causati da un uso improprio dell'attrezzatura noleggiata saranno a carico del Cliente.
- 4.2. Il Cliente è responsabile degli atti dolosi e colposi propri e di quelli dei propri ausiliari, dipendenti o autonomi, nonché dei comportamenti di soggetti terzi il cui accesso sia consentito all'area operativa dell'attrezzatura noleggiata.

5. Calcolo del canone di noleggio

- 5.1. Le fatture saranno emesse e da pagarsi come pattuito nell'offerta commerciale accettata dal Cliente.

6. Diritto di ispezione e verifica delle attrezzature noleggate

- 6.1. Il Locatore a freddo si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento l'attrezzatura noleggiata, o di farla ispezionare da soggetto terzo proprio delegato.
- 6.2. Il Cliente ha la facoltà di verificare le condizioni dell'attrezzatura noleggiata prima di provvedere a renderla al Locatore a freddo, ciò direttamente o tramite proprio delegato. La verifica dovrà essere eseguita in contraddittorio con il Locatore a freddo e i risultati documentati in un verbale che dovrà essere firmato dal Locatore a freddo e dal Cliente o dal soggetto da questi delegato. I costi di tale verifica (compresi quelli affrontati dal Locatore a freddo per trasferta e costo personale) saranno a carico del Cliente.

7. Trasferimento del rischio e assicurazione

- 7.1. Il Cliente è tenuto a garantire che i danni e/o la rovina e/o la perdita delle attrezzature noleggate, dovuti ad azioni e/o omissioni da parte sua, siano coperti dalla propria polizza di assicurazione di responsabilità civile terzi. Il Cliente è inoltre tenuto ad assicurare le attrezzature oggetto del contratto di noleggio per l'intero valore di sostituzione a nuovo contro incendio, furto con o senza scasso, appropriazione indebita, danni causati dall'acqua, eventi sociopolitici, atti vandalici, guasti collegati all'utilizzo. Al fine di quantificare i massimali della polizza assicurativa il valore a nuovo o commerciale dell'attrezzatura è riportato nel documento contrattuale, firmato tra le parti. La Compagnia assicurativa deve essere di solidità primaria e avere sede legale, riserve e patrimonio immobilizzato nel territorio della Repubblica Italiana. La polizza deve indicare quale beneficiario del risarcimento PLASMATREAT ITALIA S.r.l. A richiesta del Locatore a freddo il Cliente deve fornire la prova della vigenza della copertura assicurativa inviando copia della polizza, delle condizioni generali e speciali di contrattato, la prova del pagamento premi e una dichiarazione a firma di funzionario addetto alla spendita del nome della Compagnia di assicurazioni confermant la sussistenza del rapporto assicurativo, la copertura dei rischi suddetti, i massimali impegnati e la destinazione diretta dei risarcimenti alla beneficiaria PLASMATREAT ITALIA S.r.l. Qualora il Cliente non adempisse a tali obblighi e/o qualora il Locatore a freddo riscontrasse che la copertura assicurativa non soddisfa i requisiti suddetti, il Locatore a freddo avrà facoltà di comunicare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

- 7.2. Nel caso in cui si verificano danni all'attrezzatura noleggiata o a cose o persone in relazione con l'attrezzatura, il Cliente si impegna a informare immediatamente la Compagnia assicurativa e il Locatore a freddo specificando luogo, data, ora, contesto, cause dell'evento, soggetti informati ed entità del danno.
- 7.3. Qualora l'attrezzatura noleggiata venisse perduta a seguito di un qualsiasi evento, l'obbligo del Cliente di pagare il canone di noleggio verrà meno a partire dal giorno in cui si è verificato tale evento ma il Cliente impegna a rifondere al Locatore a freddo il valore corrente dell'attrezzatura al momento della perdita qualora non provvedesse la Compagnia assicurativa. In caso di perdita o danneggiamento dell'attrezzatura noleggiata il Cliente si impegna a sostenere i costi di riparazione qualora non provvedesse la Compagnia assicurativa. Resta fermo il diritto del Locatore a freddo di richiedere l'eventuale maggior danno.

8. Manutenzione, riparazioni dovute a usura

- 8.1. Il Cliente si impegna a mantenere l'attrezzatura noleggiata in condizioni adeguate, nel rispetto della normativa locale in materia di sicurezza del lavoro, osservando le istruzioni d'uso e di manutenzione fornite dal Locatore a freddo, adottando ogni cautela prevista dalle Best Available Techniques, compresa la protezione da sovraccarichi e/o sbalzi di tensione elettrici. Prima della restituzione dell'attrezzatura al Locatore a freddo, il Cliente si impegna a pulire l'attrezzatura noleggiata da eventuali residui di materiali di consumo e/o da altra sporcizia collegata all'utilizzo.
- 8.2. Qualsiasi riparazione, compresa l'installazione di pezzi di ricambio necessari per il corretto funzionamento dell'attrezzatura noleggiata, dovrà essere eseguita esclusivamente dal Locatore a freddo o dal personale da questi incaricato. I costi sostenuti, comprese le spese di pulizia ante e post riparazione, saranno a carico del Cliente.
- 8.3. I costi delle riparazioni dovute alla normale usura saranno a carico del Locatore a freddo.

9. Tutela della proprietà

- 9.1. Il Cliente non ha il diritto di apportare modifiche di qualsiasi tipo, irreversibili o meno, all'attrezzatura noleggiata, inclusi, in particolare, accessori e componenti interni, né di rimuovere le etichette dall'attrezzatura noleggiata senza il previo consenso scritto del Locatore a freddo.
- 9.2. Il Cliente non è autorizzato a concedere alcun diritto sull'attrezzatura noleggiata, né a cedere a terzi il contratto e/o parte dei diritti derivanti dal contratto di noleggio.
- 9.3. Qualora terzi facciano valere pretese sull'attrezzatura noleggiata facendola oggetto di sequestro, pignoramento o diritto di ritenzione, il Cliente si impegna a informare immediatamente il Locatore a freddo per iscritto e a comunicare formalmente al terzo la sussistenza del diritto di proprietà in capo a PLASMATREAT ITALIA S.r.l. e informando senza ritardo quest'ultima, nel contempo adottando tutte le iniziative, anche legali, finalizzate a impedire che il terzo cagioni pregiudizio alle ragioni del Locatore a freddo.

10. Fine del rapporto di noleggio

- 10.1. Il rapporto di locazione a freddo scade alla data indicata nell'offerta accettata. La restituzione del macchinario al Locatore a freddo deve avvenire entro 5 giorni lavorativi, secondo le modalità previste nell'offerta accettata.
- 10.2. E' fatto salvo il diritto del Locatore a freddo di richiedere il pagamento del canone di noleggio fino al momento della effettiva restituzione dell'attrezzatura noleggiata integra e in condizioni ottimali di funzionamento, fatto salvo il normale deperimento collegato al corretto uso.

10.3. La restituzione si intende effettuata nel momento in cui l'attrezzatura noleggiata viene consegnata allo stabilimento del Locatore a freddo. La presente disposizione si applica indipendentemente da chi si fa carico dei costi e dei rischi del trasporto dell'attrezzatura noleggiata.

11. Restituzione dell'attrezzatura noleggiata

11.1. Le spese di restituzione dell'attrezzatura noleggiata al Locatore a freddo sono disciplinate dall'offerta accettata.

11.2. Qualora l'attrezzatura noleggiata venisse restituita in uno stato tale da rendere evidente che il Cliente non ha adempiuto ai propri obblighi di manutenzione, custodia e cura, il pagamento del canone di noleggio proseguirà per tutto il periodo necessario all'esecuzione delle riparazioni e/o dei ripristini necessari a riportare il macchinario alle condizioni coerenti con l'adempimento corretto degli obblighi di manutenzione, custodia e cura incombenti sul Cliente. Tali riparazioni saranno eseguite dal Locatore a freddo a spese del Cliente che, ora per allora, rinuncia a opporre eccezioni in ordine all'ammontare della spesa delle riparazioni e alla relativa durata.

12. Limitazione di responsabilità

12.1. La responsabilità del Locatore a freddo per i difetti delle attrezzature noleggiate è soggetta alle limitazioni di seguito indicate:

- Il Cliente non avrà diritto a richiedere il risarcimento dei danni dovuti a difetti dell'attrezzatura noleggiata, salvo il caso che tali difetti risultino imputabili a dolo o colpa grave da parte del Locatore a freddo o che la riparazione del difetto da parte di quest'ultimo venga ritardata per dolo o colpa grave.
- Il Locatore a freddo non risponde dei danni indiretti causati da un difetto, salvo nei casi di dolo, colpa grave o rilevante violazione di obblighi contrattuali essenziali. In ogni caso il Locatore a freddo non è responsabile per danni indiretti e la sua responsabilità è limitata ai danni prevedibili, esclusi i danni dipendenti da circostanze eccezionali.

13. Varie

13.1. Nessuna delle parti ha il diritto di compensare i propri crediti con i controcrediti derivanti dal rapporto contrattuale.

13.2. Il rapporto di noleggio è regolato dal diritto italiano sostanziale e processuale. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980 (Convenzione delle Nazioni Unite).

13.3. Per ogni eventuale controversia il Foro esclusivo è quello di Venezia

L.C.S.

_____ li _____

Il Cliente _____

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di accettare espressamente il contenuto dei seguenti articoli: 1. (presupposto garantito dal Cliente-ambito di applicazione delle condizioni); 2. (conclusione del contratto); 4. (obblighi e responsabilità del cliente); 6. (diritto di ispezione e verifica delle attrezzature noleggate); 7. (oneri assicurativi del cliente-clausola risolutiva espressa); 8. (costi a carico del cliente); 9. (proprietà delle attrezzature noleggate); 10. (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni); 11. (spese di restituzione delle attrezzature noleggate), 12. (limitazioni di responsabilità del locatore a freddo); 13. (legge applicabile - Foro competente).

L.C.S.

_____ li _____

I Cliente
